

**CONFRONTO CONCORRENZIALE PER “SERVIZI DI PULIZIA, COMPRENSIVA  
DELLE VETRATE ESTERNE, PRESSO LA SEDE DI TRENTINO NETWORK (ORA  
TRENTINO DIGITALE SPA) IN TRENTO, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN  
UN LOTTO UNICO”**

**Procedura MEPAT n. 75224**

**CIG: 76559512A1**

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA**

Premesso che:

- all'esito delle operazioni nell'ambito della procedura di gara di cui in intestazione, così come formalizzate nel verbale delle operazioni di gara dd. 12.03.2019 veniva rilevata la necessità di procedere alla verifica della congruità dell'offerta risultata prima classificata nella graduatoria finale, ai sensi dell'art. 97, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la seduta di gara sopraindicata veniva pertanto sospesa al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento di compiere le necessarie valutazioni in ordine alla congruità dell'offerta presentata dall'impresa Pulinet Servizi S.r.l., prima in graduatoria, ai sensi dell'art. 97, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- conseguentemente, con nota prot. 0002758 di data 15/03/2019 di Trentino Digitale S.p.a., il concorrente è stato invitato a presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto per l'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 97 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con comunicazione di data 25/03/2019 il concorrente Pulinet Servizi S.r.l., prot. T.D. 0003138 di data 26/03/2019, ha inviato la documentazione richiesta entro il termine fissato.

Ciò premesso, prima di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata dalla concorrente Pulinet Servizi S.r.l. riferita alla gara di cui all'oggetto, si prende atto delle seguenti considerazioni, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica dell'offerta anomala:

- a) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata, ossia alla data della presentazione;
- b) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica priva di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile minima o fissa al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- c) il D. Lgs. n. 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l'offerente, nonché le metodologie e le soluzioni adottate;
- d) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono infatti essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- e) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala

un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- f) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione consideri correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste in dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle Imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Dopo l'esame della documentazione, le verifiche, le analisi e gli approfondimenti in merito, tenuto conto di quanto sopra espresso, si formulano le seguenti considerazioni:

- dalle giustificazioni addotte in ordine alle analisi dei prezzi, del costo del personale, dell'utile di impresa dichiarato è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità complessiva dell'offerta per Trentino Digitale S.p.A. e la remuneratività per l'Impresa. In particolare:
  - o per i costi della manodopera, si prende atto dei molteplici riscontri forniti a giustificazione delle particolari condizioni agevolate di cui beneficia l'Impresa, pur nel rispetto dell'applicazione dei trattamenti minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali di riferimento;
  - o per gli oneri aziendali relativi alla sicurezza si considerano ragionevoli le valutazioni formulate dall'Impresa, in considerazione dell'applicazione delle previsioni delle tabelle ministeriali;
  - o per i costi relativi ai prodotti e materiali, si prende atto delle condizioni favorevoli legate all'acquisto in "ingenti volumi" direttamente presso le case produttrici, bypassando i distributori;
  - o per i costi relativi ad attrezzature e macchinari, si prende atto delle particolari condizioni di cui beneficia l'impresa (in particolare le piattaforme per lavoro aereo, di proprietà, e "completamente ammortizzate");
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia *per relationem* alle giustificazioni e precisazioni presentate dall'Impresa.

Nel prendere atto dei costi individuati, delle soluzioni tecniche adottate e delle condizioni di cui gode l'offerente, come esplicitate nella relazione giustificativa, il RUP ritiene pertanto che l'offerta dell'impresa Pulinet Servizi S.r.l. sia da considerarsi complessivamente congrua e che la documentazione prodotta dallo stesso concorrente sia pertanto adeguata a dimostrare che l'offerta presentata non è anormalmente bassa e che, nel complesso, risulta seria ed attendibile, trovando rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Mauro Piffer)